



ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE DEL FOGLIO NOTIZIE

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

Devono presentare la dichiarazione sostitutiva tutti i soggetti che svolgono per l'Università di Trieste:

- **attività di docenza a contratto**

A cosa serve la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva serve a documentare la situazione fiscale e previdenziale del dichiarante per consentire la corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali da parte dell'Università di Trieste.

La dichiarazione sostitutiva è un atto importante che il dichiarante presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa.

La dichiarazione sostituisce i certificati. Sarà compito dell'Università di Trieste controllare successivamente il contenuto della dichiarazione.

A chi si presenta e come si presenta

La dichiarazione sostitutiva si presenta al Centro Servizi della Facoltà per la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione può essere presentata:

- consegnandola di persona all'addetto del Centro Servizi di Facoltà e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola per posta o via fax al Centro Servizi di Facoltà, completa della sottoscrizione e di una fotocopia di un documento di riconoscimento.

Quando si presenta

La dichiarazione sostitutiva va presentata prima dell'inizio dell'attività.

Deve inoltre essere presentata tempestivamente ogni volta si verifichino delle variazioni nei dati dichiarati .

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per prestazioni e anni successivi.

In tal caso il docente, dovrà con nota scritta da inviare al Preside della Facoltà interessata, dichiarare che i dati riportati nel prospetto già in possesso della Facoltà stessa non hanno subito variazioni e richiederne l'utilizzo anche per il nuovo contratto.

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI

Dati anagrafici

Vanno indicati quelli del dichiarante. Il dichiarante deve indicare:

Cognome (per le donne coniugate, il cognome da nubile), **nome, sesso, codice fiscale, il comune di nascita** (se nato all'estero, indicare città e stato estero di nascita), **residenza** e, solo se diverso da questa, domicilio fiscale.

Per **residenza/ domicilio fiscale** s'intende il comune nella cui anagrafe si è iscritti.



Per le persone fisiche, di regola, residenza e domicilio fiscale coincidono.

Permesso di soggiorno deve essere richiesto ai docenti extracomunitari, deve essere valido fino al completamento dell'attività di docenza ed utilizzabile, ai sensi della normativa vigente in materia, ai fini dello svolgimento di lavoro autonomo.

E-mail pubblica – verrà inserita d'ufficio tra le informazioni del sito Web di ateneo.

SEZIONE 2 - Dichiarazione ai sensi del regolamento dei professori a contratto

Con riferimento ai bandi di Facoltà per la docenza a contratto, si invita a prestare la massima attenzione alle possibili situazioni di incompatibilità riportate nei bandi stessi e nel regolamento d'Ateneo sui professori a contratto (sito web d'Ateneo: Normativa di Ateneo – regolamenti area del personale - professori a contratto).

Seguono in coda i testi degli artt. 13 e 27 del DPR 382/80

SEZIONE 3 - Dati fiscali, previdenziali, assistenziali

E' fatto onere al singolo collaboratore (*esclusi i liberi professionisti che emettono fattura*) iscriversi alla gestione separata INPS:

- recandosi presso la sede INPS del comune di residenza oppure nel comune ove ha sede il committente (Sede INPS di Trieste via S. Anastasio 5)
- on line cliccando sul sito: <http://www.inps.it> - servizi on line-

Sez A Libero professionista

Compenso indicato in contratto = imponibile fattura

Va compilata esclusivamente dal libero professionista obbligato al rilascio di fattura in quanto l'attività **rientra nell'alveo** della professione per cui ha aperto partita IVA.

Il libero professionista deve indicare in fattura l'eventuale non assoggettamento a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 13 legge 388/2000.

Nel caso in cui l'attività **non rientri** nell'alveo della professione, il libero professionista anche se titolare di partita IVA, vedrà applicate sul proprio compenso le aliquote contributive della gestione separata INPS e le ritenute fiscali a scaglione.

Sez B Lavoratore subordinato

*Applicazione gestione separata INPS del 17% di cui 1/3 a carico soggetto e 2/3 a carico ente
Applicazione ritenute fiscali a scaglioni, detrazioni di cui all'art.12 e 13 DPR. 917/86*

Sono dipendenti pubblici o privati coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (non sono dipendenti ad es. i dottorandi di ricerca, gli assegnati di ricerca,..)

Il dipendente pubblico è obbligato a presentare alla struttura presso cui svolge l'attività il nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza per il periodo dell'attività di docenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. Tale obbligo non sussiste nel caso di rapporto di lavoro in regime di part time non superiore al 50%.



Sez C Titolare di pensione diretta o iscritto ad una cassa obbligatoria per il versamento di contributi previdenziali

Applicazione gestione separata INPS del 17% di cui 1/3 a carico soggetto e 2/3 a carico ente .
Applicazione ritenute fiscali a scaglione, detrazioni di cui all'art.12 e 13 DPR 917/86

Va compilata da tutti i soggetti che sono iscritti ad una cassa previdenziale diversa dalla cassa di gestione separata INPS (dipendenti pubblici , dipendenti di aziende private, pensionati). Va inoltre compilata da tutti i soggetti che pur essendo titolari di partita IVA svolgono per l'Università di Trieste un'attività **che non rientra** nell'ambito della propria attività professionale. La cassa previdenziale **deve essere espressamente indicata** (es. casella 101 Fondo INPS dipendenti di aziende private, casella 201 dipendenti di amm. ni pubbliche)

Sez D ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Tutti coloro **che non sono iscritti** ad una cassa previdenziale obbligatoria (pensionati, lavoratori subordinati, liberi professionisti che emettono fattura) ma sono iscritti solo alla gestione separata INPS hanno applicata l'aliquota contributiva del **24,72%** di cui 1/3 a carico soggetto e 2/3 a carico ente, ritenute fiscali a scaglioni e applicazione detrazioni di cui all'art.12 e 13 DPR 917/86

Massimale Inps

Il contributo alla gestione separata INPS **non è dovuto** per compensi a titolo di collaborazione coordinata continuativa superiori a euro 88.669,00. Qualora il dichiarante superi il massimale di euro 88.669,00 è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Università degli Studi di Trieste al fine di permettere l'interruzione della ritenuta ed evitare il versamento di importi non dovuti.

Detrazioni per lavoro dipendente e assimilato di cui all'art.12 e 13 DPR 917/86

Sono applicate, a tutti i titolari di attività di docenza tranne che ai liberi professionisti che emettono fattura (lavoratori subordinati, pensionati, liberi professionisti che non emettono fattura, collaboratori coordinati continuativi) .

In caso di attività di durata inferiore all'anno solare la detrazione per lavoro dipendente e assimilato viene applicata proporzionalmente ai giorni effettivamente lavorati.

Qualora il dichiarante fruisca nel corso dell'anno solare delle detrazioni perché intrattiene più rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con committenti diversi dall'Università degli Studi di Trieste oppure perché svolge attività di lavoro dipendente o pensionato, può chiedere che **non gli siano** riconosciute le detrazioni onde evitare l'applicazione di una aliquota IRPEF troppo elevata in sede di conguaglio della dichiarazione dei redditi.

Aliquota fiscale massima

Il dichiarante, qualora abbia percepito o preveda di percepire nel corso dell'anno solare compensi assoggettati ad aliquote IRPEF da diversi committenti può richiedere l'applicazione di una aliquota IRPEF più elevata rispetto a quella che verrebbe ordinariamente applicata in base ai compensi erogati dall'Università degli Studi di Trieste, onde evitare l'applicazione di una aliquota IRPEF troppo elevata in sede di conguaglio della dichiarazione dei redditi.



SEZ 5 Stranieri convenzioni contro le doppie imposizioni

I collaboratori stranieri possono avvalersi di eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni: a tal proposito, sarà necessario che l'interessato presenti la documentazione richiesta di norma dalla stessa convenzione che, di solito, comprende: i propri dati anagrafici, il codice fiscale, una dichiarazione da parte dell'Autorità Fiscale straniera, redatta o tradotta in italiano o in una lingua veicolare della comunità (inglese, francese, tedesco, spagnolo) da parte della stessa ambasciata dell'interessato o da un perito abilitato, che attesti il pagamento delle imposte nel paese di origine (si ricorda che non è opportuna la sola presentazione di un'eventuale certificazione sostitutiva rilasciata dal datore di lavoro nel paese di provenienza).